

IL TRANSITO DEGLI EX MILITARI NELL'IMPIEGO CIVILE

a cura di Avv. Antonio Iannello



NORMATIVA DI RIFERIMENTO PER IL TRANSITO DEGLI EX MILITARI, FISICAMENTE INIDONEI, NEI RUOLI CIVILI

L'art. 930 del Codice dell'ordinamento militare disciplina la **speciale ipotesi di cessazione dal servizio permanente per transito nell'impiego civile**.

Secondo tale normativa: «**1.** *Il personale delle Forze armate giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, transita nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa, secondo modalità e procedure definite con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della pubblica amministrazione e innovazione.*

1-bis. *La disposizione di cui al comma 1 si applica, a decorrere dall'entrata in vigore del codice (2010), anche ai volontari in ferma prefissata quadriennale in posizione di rafferma, risultati idonei ma non vincitori al termine delle procedure di immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente di cui all'articolo 704, nel caso di sopravvenuta inidoneità al servizio militare incondizionato. Il predetto personale transita secondo la corrispondenza prevista per il grado iniziale dei volontari in servizio permanente».*

NORMATIVA DI RIFERIMENTO PER IL TRANSITO DEGLI EX MILITARI, FISICAMENTE INIDONEI, NEI RUOLI CIVILI

1-ter. *La procedura di transito di cui al comma 1 è sospesa nei seguenti casi: a) procedimento disciplinare da cui potrebbe derivare una sanzione di stato ; b) sospensione dall'impiego per qualsiasi causa.*

1-quater. *All'esito sfavorevole dei procedimenti di cui al comma 1-ter consegue l'annullamento della procedura di transito.*

1-quinquies. *Il personale non dirigente delle Forze armate che transita nei ruoli del personale civile della Difesa, per effetto del comma 1, o di amministrazioni pubbliche nei casi previsti dalla legislazione vigente è inquadrato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2209-quinquies, secondo tabelle di corrispondenza, ispirate a criteri di equi ordinazione con le Forze di polizia a ordinamento civile e militare, approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, informati il Consiglio centrale di rappresentanza militare e le organizzazioni sindacali.*

NORMATIVA DI RIFERIMENTO PER IL TRANSITO DEGLI EX MILITARI, FISICAMENTE INIDONEI, NEI RUOLI CIVILI

La norma riproduce l'art. 14, co.5, L. 28 Luglio 1999 n. 266, per la cui attuazione sono stati emanati due decreti interministeriali, entrambi datati 18 aprile 2002: il primo relativo alle Forze armate e all'Arma dei Carabinieri mentre il secondo concernente il personale del Corpo della Guardia di Finanza.

DESTINATARI DELLA DISCIPLINA

Tutto il personale militare giudicato inidoneo, per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, al servizio militare incondizionato, ma idoneo al transito nei ruoli civili che, al momento del giudizio di inidoneità, si trovi nella posizione di servizio permanente effettivo e non abbia superato il periodo massimo d'aspettativa di 730 giorni nel quinquennio.

INOLTRO DELL'ISTANZA DI TRANSITO

L'istanza di transito deve essere inoltrata, a pena di decadenza, entro 30 gg. dalla data di notifica del giudizio definitivo di inidoneità al servizio militare per lesioni, per il tramite gerarchico, al Comando del corpo di appartenenza il quale provvederà a trasmetterla alla competente 1[^] Div. - 1[^] Sez. della Direzione generale per il personale civile, nonché alla Direzione generale per il personale militare, corredata dell'apposita documentazione così come indicato nella circolare n. 43267/B1 del 21 giugno 2011.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL'ISTANZA DI TRANSITO

1. Processo verbale BL/B o estratto dei verbali mod. BL/G e BL/S firmato da tutti i componenti della competente Commissione medica, in originale o copia conforme, dal quale, nel contesto dei giudizi previsti dalla circolare n. 2/03 di DIFESAN, risulti:
 - a) il giudizio di inidoneità al servizio militare incondizionato;
 - b) l'espressa indicazione che l'inidoneità al servizio militare incondizionato sia conseguenza di "lesioni dipendenti o no da causa di servizio".

In caso di coesistenza di più lesioni dipendenti e non da causa di servizio ovvero per le quali sia in corso il relativo riconoscimento, la Commissione stessa deve precisare se la inabilità permanente sia da attribuire, se del caso in misura prevalente, alle une o alle altre.
 - c) l'idoneità all'ulteriore reimpiego nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa ovvero l'indicazione della non idoneità a tale ulteriore impiego.
 - d) eventuali controindicazioni all'ulteriore utilizzazione del personale in relazione ai profili professionali del personale civile del Ministero della difesa, tenendo conto dell'infermità accertata (sia in caso di inidoneità al servizio militare incondizionato con idoneità nella riserva, sia in caso di eventuale inidoneità parziale in attesa del giudizio su dipendenza da causa di servizio, sia in caso di inidoneità assoluta), con l'esplicito richiamo all'art. 930 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL'ISTANZA DI TRANSITO

2. modello GL Allegato C alla direttiva DIFESAN PROT. N. 5000/2007 con il quale l'Ente-Distaccamento-Reparto-Comando di appartenenza ha richiesto al Dipartimento Militare di Medicina Legale di competenza, ai fini dell'accertamento delle condizioni di idoneità al servizio, di avviare il militare alla visita medica collegiale da cui è derivato il giudizio di permanente inidoneità al servizio militare incondizionato e idoneità all'impiego civile
3. foglio "AVVERTENZE", di cui all'Allegato A alla circolare di PERSONMIL DGPM/II/5/1.3 del 16 giugno 2003, opportunamente sottoscritto dall'interessato
4. dichiarazione di autocertificazione di cui al modello in Allegato 2 alla circolare n. 43267/B1 del 21 giugno 2011, debitamente compilato a cura dell'interessato
5. foglio notizie di cui al modello in Allegato 3 alla circolare n. 43267/B1 del 21 giugno 2011 debitamente compilato a cura dell'Ente/Distaccamento/Reparto/Comando di appartenenza.

SEDE DI SERVIZIO

I profili professionali da attribuire e l'indicazione delle sedi di servizio cui assegnare il personale militare transitato saranno individuati nell'ambito di **apposite riunioni**, a scadenza mensile, con i rappresentanti degli Stati Maggiori/Comando Generale delle FF.AA. e del Segretariato Generale della difesa tenendo presente, per quanto possibile, le esigenze degli istanti nonché l'imprescindibile e superiore interesse pubblico al buon andamento della Pubblica Amministrazione nel rispetto dei criteri di efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa.

Il **personale transitato**, ove non in contrasto con le esigenze funzionali dell'Amministrazione, rimane in forza, in qualità di dipendente civile, nella regione in cui era in servizio al momento in cui è stato giudicato inidoneo al servizio militare incondizionato.

Quanto sopra, salvo quelle **particolari fattispecie meritevoli di elevata tutela sociale** che, opportunamente motivate e documentate e purché sussistano corrispondenti vacanze organiche nelle sedi interessate, potranno costituire deroghe alla procedura.

Il militare giudicato **non idoneo al servizio militare incondizionato transitato nei ruoli civili** ha l'obbligo di permanenza presso la sede assegnata per almeno un anno dalla data di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.

Eventuali deroghe potranno essere ammesse solo a fronte di particolari sopravvenute fattispecie degne di elevata protezione sociale opportunamente motivate e documentate, da valutarsi a cura dell'Amministrazione.

POSIZIONE GIURIDICA DEL PERSONALE IN ATTESA DEL TRANSITO

In attesa delle determinazioni dell'Amministrazione in ordine alla domanda di transito, il personale militare è considerato **in aspettativa**.

Con la firma del contratto individuale di lavoro, il transito di un ex militare si considera concluso e di conseguenza, prima di allora, e dunque durante tutta la fase istruttoria, l'ex militare continuerà ad essere amministrato dalla Direzione Generale per il personale militare.

Solo contestualmente alla firma del contratto ed alla presentazione in servizio, l'interessato, divenuto a tutti gli effetti **dipendente civile**, sarà amministrato dalla Direzione Generale del personale civile.

MONETIZZAZIONE DELLA LICENZA NON FRUITA

Eventuali richieste di ferie maturate in ragione del pregresso rapporto di servizio e non fruita all'atto del transito stesso, devono essere fatte valere esclusivamente nei confronti dell'Amministrazione militare.

Va inoltre chiarito che il periodo di aspettativa previsto dal D.I. 18.04.2002 non dà diritto a maturazione di ferie, trattandosi di speciale aspettativa prevista ad hoc nelle more del perfezionamento del transito stesso.

Eventuali ulteriori quesiti in materia dovranno essere indirizzati alla competente Direzione Generale per il Personale Militare.

TRATTAMENTO ECONOMICO DEGLI EX MILITARI TRANSITATI NELL'IMPIEGO CIVILE

L'art. 2, commi 5 e 8 del Decreto Interministeriale 18 aprile 2002, stabilisce che il personale transitato nei ruoli civili mantiene la posizione economica acquisita.

Nel caso in cui il nuovo trattamento economico risulti inferiore a quello in godimento, allo stesso titolo, all'atto del transito, l'eccedenza è attribuita sotto forma di **assegno ad personam** riassorbibile con i successivi incrementi economici a titolo di assegni fissi e continuativi.

UFFICIO COMPETENTE A DETERMINARE IL TRATTAMENTO ECONOMICO SPETTANTE AI MILITARI CHE TRANSITA NEI RUOLI CIVILI

In seguito alla sottoscrizione del contratto di lavoro ed all'effettiva presentazione in servizio in qualità di dipendente civile, la determinazione del trattamento economico diventa competenza della Direzione Generale per il Personale Civile - 3° Reparto - 6^a Divisione, che acquisisce la documentazione relativa agli emolumenti continuativi e pensionabili – percepiti alla data del giudizio di non idoneità al servizio militare.

TRATTAMENTO ECONOMICO SPETTANTE AL PERSONALE MILITARE IN ATTESA DELLA PRONUNCIA DELL'AMMINISTRAZIONE

Il trattamento economico per il periodo di aspettativa, nelle more dell'accoglimento della domanda di transito e fino all'assunzione in servizio come impiegato civile, è di competenza della Direzione Generale per il personale militare.

Il momento del transito di detto personale nei ruoli civili si identifica con la sottoscrizione del relativo **contratto individuale di lavoro**, che produce effetti costitutivi del rapporto.

Eventuali pretese economiche relative a detto periodo, pertanto, devono essere avanzate alla Direzione Generale del personale militare.

TRATTAMENTO ECONOMICO SPETTANTE DOPO IL TRANSITO

Il trattamento economico spettante dopo il transito è quello stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro in vigore alla data di assunzione come dipendente civile, integrato da un assegno personale riassorbibile qualora il trattamento economico spettante risulti inferiore a quello in godimento da militare (art. 2, comma 8, D.I. 18 aprile 2002).

ASSEGNO RIASSORBIBILE

Sulla base di un raffronto tra gli emolumenti, fissi e continuativi, che compongono la retribuzione percepita nella posizione militare (stipendio, retribuzione individuale di anzianità, indennità di impiego operativo, altri eventuali emolumenti pensionabili) e quella spettante nella qualità di dipendente civile, costituita da stipendio determinato dal CCNL in vigore, retribuzione individuale di anzianità, R.I.A. ed indennità di amministrazione.

TRATTAMENTO ECONOMICO NELLA FASE DI TRANSITO

Nelle more dell'adozione, da parte della Direzione Generale per il personale civile, dell'atto che dispone il trattamento economico, comprensivo dell'assegno personale, gli Enti di destinazione del personale militare transitato nei ruoli civili sono tenuti all'erogazione del solo **stipendio base** corrispondente all'area e alla fascia retributiva di inquadramento.

Successivamente all'adozione del provvedimento di determinazione stipendiale ad opera della Direzione Generale per il personale civile, l'Ente di destinazione del personale in argomento provvede al relativo adeguamento.

ASSEGNO RIASSORBIBILE

L'assegno personale è definito “**riassorbibile**” in quanto è una parte di retribuzione che si riduce di pari importo in corrispondenza di miglioramenti economici contrattuali, ovvero discendenti da sviluppi economici (acquisizione della fascia retributiva superiore nell'ambito dell'area di inquadramento).

Con l'assegno personale, infatti, viene riconosciuto **un trattamento economico ad hoc superiore** a quello previsto per l'area e la fascia retributiva d'inquadramento fino al suo completo assorbimento, vale a dire fino a quando gli incrementi retributivi predetti progressivamente intervenuti non lo avranno “azzerato”.

CAUSA DI SERVIZIO E TRANSITO

Non è più possibile richiedere l'attribuzione dei benefici economici per un'infermità dipendente da causa di servizio perché l'art. 70 della Legge n. 133/2008 ha disposto che a decorrere dall'1/01/2009 per i dipendenti civili il riconoscimento della causa di servizio non dà luogo ad un incremento percentuale del trattamento economico.

Tale norma trova applicazione anche nei confronti dei dipendenti transitati dai ruoli militari per i quali la procedura di riconoscimento della causa di servizio, anche se iniziata quando rivestivano lo status militare, si sia conclusa con provvedimento successivo al 31/12/2008.

PRINCIPI GIURIDICI

A seguito dell'applicazione della speciale normativa sul transito sono emersi diversi principi giurisprudenziali:

- 1) il transito disciplinato dall'art. 930 del Codice dell'ordinamento militare costituisce un vero **diritto soggettivo** che trae origine dal giudizio della commissione medica ospedaliera, unico organo abilitato a valutare l'idoneità dell'interessato allo svolgimento del servizio civile;
- 2) l'amministrazione sarebbe **comunque tenuta ad ammettere nei ruoli civili**, anche in soprannumero, il personale che, riunendo i requisiti richiesti, propone domanda di transito, senza poter addurre motivi ostativi inerenti aspetti soggettivi (come l'attitudine professionale dell'interessato) o oggettivi (esigenze organizzative);
- 3) per i volontari in servizio temporaneo esistono le speciali ipotesi contemplate dagli artt. 955 e 959 c.m. che si riferiscono al personale di detta categoria non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio